



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. <u>227</u> del registro data <u>31/12/2019</u>	OGGETTO: Programma costruttivo per la realizzazione di un complesso residenziale di n. 22 alloggi di edilizia pubblica agevolata convenzionata da sorgere nella Zona "Jungi" del Comune di Scicli della Cooperativa "FOX 17", ottemperanza alla sentenza n. 1429 del 14/11/2011 della Corte di Appello di Catania. Ditta Asta Ada. Proposta atto di Transazione. Approvazione.
---	---

L'anno *duemiladiciannove* addì trentuno del mese di Dicembre alle ore 09,45 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:


COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		
PITROLO Viviana	Assessore		x
FIORILLA Ignazio	Assessore		
IABICHINO Marina	Assessore		x

Partecipa il V. Segretario Comunale Dott.ssa. **Valeria Drago.**

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;




- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
 - Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
 - Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
 - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati ;
 - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
 - Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
 - Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
 - Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
- Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:

1. **approvare** lo schema di transazione, allegato alla presente, sotto ALLEGATO A, per farne parte integrante e sostanziale, e qui da intendere, oltre che richiamato, integralmente trascritto e riportato;
2. **dare mandato**, per competenza di ufficio, al Titolare della P.O. Settore VII di porre in essere e concludere ogni atto rimesso alla Sua competenza gestionale, per addivenire alla sottoscrizione, per nome e per conto del Comune di Scicli, con la Ditta Asta Ada, della transazione nel testo condiviso al precedente punto 1;
3. **dare atto** che la spesa complessiva di € 281.536,00 trova copertura:
 - quanto ad € 204.119,02 alla missione 8, programma 2, titolo 2, macroaggregato 2, cap. 4 del bilancio di previsione 2019/2021, approvato con delibera di C.C. n. 66 del 02.10.2019;
 - quanto ad € 77.416,98, consistenti in interessi di mora, trova copertura alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, cap. 13 del bilancio di previsione 2019/2021, approvato con delibera di C.C. n. 66 del 02.10.2019;
4. **dare atto** e condividere che l'importo di cui al precedente punto 3) troverà copertura finanziaria con fondi di bilancio comunale, senza necessità di accedere a mutuo individuato quale canale di finanziamento in sede di riconoscimento del debito fuori bilancio;
5. **dare atto** che il Titolare P.O. Settore VII, con la sottoscrizione dell'allegata presente proposta, rende, ad ogni effetto di legge, rituale attestazione in ordine all'assenza di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né di operare in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai



sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato con Del. G.C. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C., 2019/2021, approvato con Del. G.C. n. 134 del 27/08/2019;

6. **dare atto** che i componenti della Giunta Comunale, con la approvazione della presente deliberazione, rendono, ad ogni effetto di legge, rituale attestazione in ordine all'assenza di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né di operare in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato con Del. G.C. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C., 2019/2021, approvato con Del. G.C. n. 134 del 27/08/2019;
7. **dare atto** che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell'unito foglio contenente i pareri citati in premessa.

.....


Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.





COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
**SETTORE VII AMBIENTE – PATRIMONIO – GESTIONE
DEL PATRIMONIO - ESPROPRI**
Ufficio Espropriazioni e Patrimonio



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 39

Del 27 DIC. 2019

OGGETTO: Programma costruttivo per la realizzazione di un complesso residenziale di n. 22 alloggi di edilizia pubblica agevolata convenzionata da sorgere nella Zona "Jungi" del Comune di Scicli della Cooperativa "FOX 17", ottemperanza alla sentenza n. 1429 del 14/11/2011 della Corte di Appello di Catania. Ditta Asta Ada. Proposta atto di Transazione. Approvazione.

IL TITOLARE P.O. VII SETTORE

PREMESSO CHE:

- Con atto di citazione del 28/04/2008 la ditta Asta Ada e Bottiglieri Michele convenne in giudizio per opposizione a stima, avanti la Corte di Appello di Catania, il Comune di Scicli e la cooperativa FOX 17;
- Il giudizio si è concluso sfavorevolmente per il Comune e la cooperativa FOX 17, con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania n. 425/2012 del 08/02/2012;
- la Sentenza della Corte di Appello di Catania n. n. 425/2012 è stata impugnata dalla cooperativa FOX 17, avanti la Corte Suprema di Cassazione, che con sentenza n. 17350 del 05/04/2017, rigettava il ricorso;
- A conclusione dell'instaurato contenzioso, iscritto al n. 769/2008, la Corte di Appello di Catania, con sentenza n° n. 425/2012 del 08/02/2012, definitivamente pronunciando, confermando la sentenza di primo grado:
 1. determinava l'indennità di esproprio definitiva in € 199.985,00, l'indennità spettante agli attori per l'espropriazione del terreno di loro proprietà, individuato in narrativa, e ordinava, al Comune convenuto, di depositare, presso la Cassa Depositi e Prestiti, la differenza tra tale importo determinato e quello già depositato, allo stesso titolo, oltre gli interessi legali come indicati in dispositivo;
 2. condannava il Comune convenuto a rifondere agli attori le spese del giudizio liquidate in € 6.330,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge ed oltre alle spese di consulenza tecnica d'ufficio come liquidate con apposito provvedimento in istruttoria.
- Nelle more di concludere l'instaurato contenzioso, il Comune di Scicli, ha depositato, presso la Cassa

Depositi e Prestiti, per l'espropriazione del terreno degli attori, la somma di € 20.660,40 giusta quietanza n.13 del 11/03/2008, già svincolate Con Determina del Titolare di P.O. VII Settore n° 189 del 24/05/2019 di R.G. n° 659 del 24/05/2019;

- determinando l'indennità definitiva in € 199.985,00. Per tale procedimento necessitava depositare la differenza pari ad € 179.324,60 oltre interessi e spese legali come da sentenza ad integrazione delle somme depositate € 20.660,40.

RILEVATO che, per dare esecuzione alla sentenza prima richiamata, necessita corrispondere ad integrazione della superiore somma depositata alla Cassa DD.PP. di Ragusa, un importo attualizzato di € 343.374,67, di sorte capitale, interessi, rivalutazione e spese legali;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 105 del 09.12.2013 con la quale il Consiglio Comunale, ai sensi dell' art. 194, comma 1 lett. d) D. Lgs 267/2000, ha riconosciuto il debito fuori bilancio, nei confronti della ditta Asta Ada e Bottiglieri Michele, per un importo complessivo di € 188.285,88, comprensivo di sorte capitale, interessi, rivalutazione e delle spese legali, in ottemperanza alla sentenza definitiva della Corte di Appello di Catania n. 1429 del 14/11/2011, importi da rivalutare alla data del definitivo soddisfo.

VISTA la proposta di accordo transattivo, acquisita, nella definitiva stesura, al prot. Gen. n° 9148 del 18/03/2019, formulata dalla Ditta Asta Ada, per chiudere, in via transattiva, l'intera questione economica con il Comune di Scicli, mediante il riconoscimento, in suo favore, dell'importo di € 281.536,00, a fronte di € 343.374,67 importo attualizzato, il suddetto importo risulta comprensivo dell'imposta di registro di € 6.536,00, regolarmente pagato all'Agenzia delle Entrate dalla Sig.ra Asta Ada, ad integrazione della somma di € 20.660,40 già svincolata;

LETTA la relazione istruttoria Prot. AMP n. 5477 del 19/12/2019, predisposta dal Responsabile del procedimento e qui da intendere, oltre che richiamata, integralmente trascritta e riportata, e da cui risulta la convenienza per l' Ente di addivenire all' accordo.

RITENUTO congruo in considerazione delle fasi costituenti il procedimento in parola, far riferimento, ai fini di procedere alla liquidazione dell'importo transato, un periodo di 30 gg. a far data dalla stipula della convenzione.

RITENUTO che la proposta di accordo transattivo, acquisita, nella definitiva stesura al prot. Gen. n° 9148 del 18/03/2019 formulata dalla Ditta Asta Ada persegua l'interesse dell'Amministrazione di addivenire alla composizione transattiva della lite e ciò al fine di realizzare un risparmio di spesa;

RICHIAMATA la deliberazione n. 167/2019/PRSP assunta dalla competente Sezione di Controllo della Corte dei Conti, pervenuta e acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 2.10.2019, da cui risulta che nell'adunanza del 29.04.2019 è stato approvato, in via definitiva, il piano di risanamento finanziario dell'Ente.

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 154 del 16.10.2019, con la quale la Giunta Comunale ha dato atto di indirizzo ai titolari di Posizione Organizzativa per la definizione degli atti di transazione oggetto di debiti dell'Ente.

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile che definisce la transazione come il contratto a mezzo del quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro.

DATO atto che la transazione rappresenta lo strumento negoziale attraverso cui la P.A., al pari dei soggetti privati (persone fisiche e giuridiche), pone fine o previene costose liti in sede giudiziaria tutelando l'interesse pubblico e salvaguardando al contempo l'erario a condizione che vengano rispettati i canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale.

RICHIAMATO il principio contabile n. 2, lett. f) adottato dall'Osservatorio presso il Ministero dell'Interno in data 12 marzo 2008, che al punto 104 recita testualmente " gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate dall'articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lett.a) del comma 1 del citato articolo. La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi di adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'Ente di addivenire alla conclusione dell'accordo".

CONSIDERATO che la materia delle transazioni è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle sezioni di controllo, le quali sono pervenute alle seguenti conclusioni: Le fattispecie di accordo transattivo si distinguono dalle ben tipizzate ipotesi di debito fuori bilancio. In particolare, vale ricordare quanto affermato dalla pronuncia della sezione di controllo per la Sicilia con deliberazione n. 164/2016/PAR, la quale ha affermato " Questa Sezione ritiene di poter affermare – in linea con la giurisprudenza della Corte formatasi in proposito – che l'accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all'art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa".

RICHIAMATO l'art. 35, comma 3-bis D. Lgs. 24.01.2012, n. 1 che prevede espressamente che: "Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate."

VISTO l'art. 42 c.2 del TUEL che individua espressamente le competenze del Consiglio Comunale.

DATO atto che la presente proposta transattiva:

1. non comporta variazioni di bilancio (art. 42, comma 2, lett. b) del TUEL)
2. non comporta assunzioni di impegni per esercizi successivi (art. 42, comma 2, lett.i) del TUEL).

ACCERTATO che il Responsabile del Procedimento, giusta attestazione dallo stesso resa in data 19/12/2019,

ha condotto la propria attività in assenza di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato con Del. G.C. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. , triennio 2019/2021, approvato con Del. G.C. n. 134 del 27/08/2019.

RICHIAMATA la Del. G.C. n. 214 del 24/12/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato condiviso il testo della transazione, oggi, con il presente atto approvato.

CONSIDERATO che in data 24/12/2019 prot. gen. n° 42053 il Sindaco ha dato informativa al Consiglio Comunale dell'avvenuta condivisione da parte della Giunta Comunale di detta proposta transattiva.

ATTESO che la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1965 c.c. e dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000, appartiene alla Giunta Comunale.

RITENUTO sussistere i motivi per dichiarare la presente immediatamente esecutiva, e ciò nella considerazione che i correlati impegni spesa, delle somme necessarie, sono da assumere entro il corrente esercizio finanziario.

VISTA la nota prot. gen. n° 38468 del 26/11/2019, con la quale il collegio dei revisori ha comunicato di non essere tenuto ad esprimere alcun parere sulle proposte di Delibera di Giunta relativi ad accordi transattivi;

VISTO il foglio allegato contenente i pareri di regolarità tecnica resi ai sensi dell' Art. 1, comma 1, lett. i) l.r. n. 48/91 e art. 53 l. 142/1990, dal Titolare P.O. Settore VII, e dal Titolare P.O. Settore III ;

VISTO l' Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11.12.1991 n. 48;

VISTO il D.L. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali " ;

VISTA la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;

PROPONE


Alla Giunta Comunale, per le motivazione descritte in narrativa, e che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte:

- 1) Approvare lo schema di transazione, allegato alla presente, sotto ALLEGATO A, per farne parte integrante e sostanziale, e qui da intendere, oltre che richiamato, integralmente trascritto e riportato.
- 2) Dare mandato, per competenza di ufficio, al Titolare della P.O. Settore VII di porre in essere e concludere ogni atto rimesso alla Sua competenza gestionale, per addivenire alla sottoscrizione, per nome e per conto del Comune di Scicli, con la Ditta Asta Ada, della transazione nel testo condiviso al precedente punto 1.
- 3) Dare atto che la spesa complessiva di € 281.536,00 trova copertura:
 - quanto ad € 204.119,02 alla missione 8, programma 2, titolo 2, macroaggregato 2, cap. 4 del bilancio di previsione 2019/2021, approvato con delibera di C.C. n. 66 del 02.10.2019;
 - quanto ad € 77.416,98, consistenti in interessi di mora, trova copertura alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, cap. 13 del bilancio di previsione 2019/2021, approvato con delibera di C.C. n. 66 del 02.10.2019 .

- 4) Dare atto e condividere che l'importo di cui al precedente punto 3) troverà copertura finanziaria con fondi di bilancio comunale, senza necessità di accedere a mutuo individuato quale canale di finanziamento in sede di riconoscimento del debito fuori bilancio.
- 5) Dare atto che il Titolare P.O. Settore VII, con la sottoscrizione della presente proposta, rende, ad ogni effetto di legge, rituale attestazione in ordine all'assenza di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né di operare in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato con Del. G.C. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C., 2019/2021, approvato con Del. G.C. n. 134 del 27/08/2019.
- 6) Dare atto che i componenti della Giunta Comunale, con la approvazione della presente deliberazione, rendono, ad ogni effetto di legge, rituale attestazione in ordine all'assenza di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né di operare in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato con Del. G.C. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C., 2019/2021, approvato con Del. G.C. n. 134 del 27/08/2019.
- 7) Dichiarare la presente, per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, con separata votazione e all'unanimità, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 D. Lgs. 267/2000.
- 8) Dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri richiamati in premessa.
- 9) Pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune e all'Albo Pretorio di questo Ente.


Visto

L'Assessore al ramo
Arch. Viviana Pittolo



IL TITOLARE P.O. SETTORE VII
(Ing. Guglielmo Spanò)





Allegato alla proposta di delibera di G.C. n. 39 del 27 DIC. 2019

OGGETTO: Programma costruttivo per la realizzazione di un complesso residenziale di n. 22 alloggi di edilizia pubblica agevolata convenzionata da sorgere nella Zona "Jungi" del Comune di Scicli della Cooperativa "FOX 17", ottemperanza alla sentenza n. 1429 del 14/11/2011 della Corte di Appello di Catania. Ditta Asta Ada. Proposta atto di Transazione. Approvazione.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E SS.MM.II.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli li

27 DIC. 2019

Il Resp.le Ufficio Espropriazioni e Patrimonio

Geom. Pietro Assenza



**IL TITOLARE P.O. SETTORE VII
AMBIENTE, PATRIMONIO-GESTIONE PATRIMONIO -ESPROPRI**

(Ing. Guglielmo Spanò)

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E SS.MM.II.


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**
Scicli li

P. 753/2019

**IL TITOLARE P.O. SETTORE III
ENTRATE-FINANZE**

(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)



ALLEGATO "A" SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE

In ottemperanza alla sentenza n. 425 del 08/02/2012, Corte di Appello di Catania

L'anno (), il giorno () del mese di

presso la sede Municipale di Scicli, avanti a me Dott.ssa Valeria Drago, Vice Segre-

tario del Comune di Scicli, a questo atto autorizzato, ai sensi dell'art. 97, comma 4

lett. C), del D.lgs 18.08.2000 n. 267, a rogare gli atti in forma pubblica amministra-

tiva si sono personalmente presentati e costituiti:

da una parte: il Comune di Scicli (P.I. 00080070881), Via F.M. Penna n. 2, qui rap-

presentato dall' Ing. Guglielmo Spanò quale Titolare P.O. VII Settore Ambiente

Patrimonio - Gestione del Patrimonio - Espropri, da una parte, incaricato con Deli-

bera di Giunta Comunale n° del , di seguito denominato "Co-

mune" e dall'altra la Sig.ra Asta Ada nata a Scicli il 02/05/1943 C.F.: STA DAA

43E42 I535Z, res. in Scicli, C.da Cozzo Pilato s.n.c., presente anche, nella qualità di

unica erede di Bottiglieri Michele nato a Caposele (AV) il 21/05/1936 e deceduto a

Modica il 09/01/2019, giusto testamento olografo pubblicato presso il Notaio Santa

Manenti di Scicli in data 14/01/2019, Rep. 27470, fascicolo n. 7837.

Premesso che :

-Con deliberazione n° 107 del 27.07.2005 del Consiglio Comunale di Scicli, esecu-

tiva ai sensi di legge, è stato approvato il programma costruttivo per la realizzazio-

ne di un complesso residenziale di n. 22 alloggi di edilizia pubblica agevolata con-


venzionata da sorgere nella Zona "Jungi", è stata dichiarata di pubblica utilità, ur-

genza e indifferibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 D.P.R.

08.06.2001 n. 327 e ss.mm.ii. e approvato il piano particellare d'esproprio e

l'elenco ditte:

-Con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 130 del 13.07.2007, regolarmente



- notificata alle ditte, è stata determinata l'indennità provvisoria di espropriazione per le aree considerate edificabili ai sensi del 3° comma dell'art. 5bis L. 359/92 e dell'art. 37 del DPR 327/01;


- Con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 186 del 04.10.2007, sono state quantificate le somme necessarie per l'espropriazioni ;

- Con la determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 284 del 21.12.2007, è stato disposto il deposito alla CC.DD.PP. di Ragusa delle indennità relativa all'area oggetto di esproprio, a favore dei Sig.ri Asta Ada e Bottiglieri Michele per la somma di € 20.660,40 (ventimilaseicentosessanta/40);

- Con atto di citazione la ditta Asta Ada e Bottiglieri Michele convenne in giudizio per opposizione a stima, avanti la Corte di Appello di Catania, il Comune di Scicli e la cooperativa FOX 17. Il giudizio si è concluso sfavorevolmente per il Comune e la cooperativa FOX 17, con sentenza della Corte di Appello di Catania n. 425/2012 del 08/02/2012 determinando l'indennità definitiva in € 199.985,00. Per tale procedimento necessitava depositare la differenza pari ad € 179.324,60 oltre interessi e spese legali come da sentenza ad integrazione delle somme depositate € 20.660,40 giusta quietanza n.13 del 11/03/2008.

- la Sentenza della Corte di Appello di Catania n. n. 425/2012 è stata impugnata dalla cooperativa FOX 17, avanti la Corte Suprema di Cassazione che con sentenza n. 17350 del 05/04/2017, rigettava il ricorso;

- Con Determina del Titolare di P.O. n° 189 del 24/05/2019 di R.G. n° 659 del 24/05/2019, il Comune, a seguito di richiesta da parte della Sig. ra Asta Ada, pervenuta al prot. gen. n° 7594 del 06/03/2019, provvedeva allo svincolo della somma di € 20.660,40 di cui alla quietanza n.13 del 11/03/2008, depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti a favore, oggi della Sig.ra Asta Ada.



- con delibera di C.C. n. 105 del 09.12.2013 è stato approvato il debito fuori bilancio, nei confronti della ditta Asta Ada e Bottiglieri Michele, per un importo complessivo di € 188.285,88, comprensivo di spese legali, in ottemperanza alla sentenza definitiva della Corte di Appello di Catania n. 425/2012 del 08/02/2012, tale importo attualizzato risulta di € 343.374,67:

- con nota prot. Gen. n° 9148 del 18/03/2019 la Sig.ra Asta Ada, ha proposto in via transattiva di chiudere l'intera questione economica con il Comune di Scicli mediante il pagamento in suo favore della somma complessiva di € 275.000,00 (diconsi euro duecentosettantacinquemila/00) compreso di interessi e spese legali, a fronte di € 343.374,67 importo attualizzato, oltre al rimborso di € 6.536,00, regolarmente pagato all'Agenzia delle Entrate dalla Sig.ra Asta Ada, relativa all'imposta di registro di cui alla sentenza della Corte di Appello di Catania n. 425/2012 del 08/02/2012, ad integrazione della somma di € 20.660,40 depositate alla Cassa Depositi Prestiti giusta quietanza n.13 del 11/03/2008, già svincolate con Determina del Titolare di P.O. n° 189 del 24/05/2019 di R.G. n° 659 del 24/05/2019;

Richiamata la superiore nota pervenuta con prot. Gen. n° 9148 del 18/03/2019, in cui la Sig.ra Asta Ada esprime la volontà di chiudere l'intera questione economica, accettando un risarcimento per occupazione illegittima di terreno per procedura espropriativa, della somma complessiva di 281.536,00 (diconsi euro duecentotantunomilacinquecentotrentasei/00) onnicomprensivo, della ritenuta d'acconto del 20% su detto importo sorte capitale, interessi e spese legali, nonché di € 6.536,00 (diconsi € 6.356,00 per rimborso imposta di registro di cui alla sentenza della Corte di Appello di Catania n. 425/2012 del 08/02/2012:

Ritenuto necessario addivenire a tale transazione, in ottemperanza alla sentenza



n. 425/2012 del 08/02/2012- Corte di Appello di Catania, corrispondendo alla Ditta creditrice, per la procedura espropriativa, l'importo complessivo di 281.536,00 (diconsi euro duecentoottantunomilacinquecentotrentasei/00), come segue:

- a) indennità di esproprio più interessi al netto della ritenuta d'acconto del 20 % pari ad € 210.222,94;
- b) ritenuta d'acconto del 20% su € 262.778,67 (al netto delle spese legali) pari ad € 52.555,73;
- c) spese legali pari ad € 12.221,33;
- d) per rimborso imposta di registro di cui alla sentenza della Corte di Appello di Catania n. 425/2012 del 08/02/2012 pari ad € 6.356,00.



Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. del

l'Amministrazione Comunale ha ritenuto congrua e rispondente agli interessi dell'Ente l'adesione alla proposta transazione, al fine di evitare un contenzioso che inevitabilmente comporterebbe un aggravio di spesa rilevante sul bilancio comunale alla luce dei giudicati formati e sopra ricordati;

Tutto ciò premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra generalizzate convengono e stipulano quanto segue:

1) Il Comune, a definizione e tacitazione di qualsivoglia pretesa inerente e conseguente alla procedura espropriativa ad integrazione dell'indennità di esproprio del terreno, censito in Catasto Terreni, al al foglio 77 del Comune di Scicli part.IIa 835, 836, 837, 838, 839, si impegna a pagare a favore della Sig.ra Asta Ada, la somma di € 228.980,27 (diconsi euro duecentoventottomilanovecentoottanta/27) comprensiva di interessi, spese legali e del rimborso dell'imposta di registro di cui alla sentenza della Corte di Appello di Catania n. 425/2012 del 08/02/2012 pari ad € 6.536,00, al netto della ritenuta d'acconto del 20% su € 262.778,67 pari ad € 52.555,73, entro

30 giorni dalla firma della presente scrittura. Tale termine viene convenuto dalle parti come "essenziale" nell'interesse del creditore.

2) La Sig.ra Asta Ada, accetta il suddetto importo di 228.980,27, comprensivo di spese legali, per rimborso imposta di registro di cui alla sentenza della Corte di Appello di Catania n. 425/2012 del 08/02/2012, già depurato della ritenuta d'acconto di legge, a definizione e tacitazione di qualsivoglia pretesa incrente e conseguente la procedura espropriativa di cui nelle premesse, nei limiti di quanto stabilito al punto 3 del presente accordo.

3) Il mancato pagamento del suddetto importo alla scadenza concordata alla superiore clausola 1), comporterà la risoluzione di diritto e la automatica caducazione del predetto accordo transattivo, che, pertanto, cesserà ogni validità ed efficacia, siccome mai concluso tra le parti.

4) Il Comune procederà al versamento all'Agenzia delle Entrate della ritenuta d'acconto di € 52.555,73 pari al 20% di € 262.778,67 (al netto di spese legali);


5) Le parti si dichiarano pienamente soddisfatte, ed il Creditore riconosce che con la integrale e tempestiva esecuzione della presente transazione null'altro avrà più a pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione dal Comune su tutto quanto ha formato oggetto del presente Atto, anche a titolo di danno di qualsivoglia natura subito e/o subendo, dedotto e non dedotto, diretto ed indiretto, patrimoniale e non patrimoniale, presente, passato e futuro, anche noto, derivato in conseguenza del credito;

6) il presente atto viene redatto in unico originale, e sottoscritto dalle parti personalmente, che ne accettano tutte le condizioni e termini.

7) Qualunque altra spesa deve intendersi ad ogni effetto compensata tra le parti.

L.C.S.

Per il Comune



Ing. Guglielmo Spanò

La Ditta

Sig.ra Asta Ada

Rep. n.


AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritta, Dott.ssa Valeria Drago, Vice Segretario Comunale del Comune di Sciacca, certifico ed attesto che la Sig.ra Asta Ada, e l'Ing. Guglielmo Spanò quale Titolare di P.O. VII Settore Ambiente – Patrimonio – Gestione del Patrimonio - Espropri, della personale identità dei quali, io Vice Segretario sono personalmente certo, hanno sottoscritto, in mia presenza, il presente atto.

Sciacca,

Il Vice Segretario Comunale

(Dott.ssa Valeria Drago)




Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

Celine Frullo



IL V. SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Valeria Drago

Drago

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)


IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 31-12-19:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).



IL V. SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Valeria Drago

Drago

